



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2362 del 13.06.2026

Corte Sportiva di Appello n.43

Seduta del giorno 13.06.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico, avv. Giancarlo Borrelli, avv. Vincenzo Vivis

Visto il reclamo presentato dalla società ASD Nuova Pall. Atripalda codice FIP 054288 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. n° 2361 del 12/06/2026, relativo alla gara n° 9477 del campionato di categoria Divisione regionale 3 con il quale è stata comminata la squalifica all'atleta:

- Carlo Pellicano per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];
- Luca Coppola per 3 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco dopo essere stato espulso [art. 33,3/1c RG; art 36 RG Rec.];

Sentito telefonicamente il primo arbitro sig. Francesco Gagliardi il quale, con riferimento alla condotta del tesserato Pellicano Carlo, ha confermato integralmente il rapporto arbitrale; con riferimento alla condotta del tesserato Coppola Luca, pur confermando quanto riportato nel rapporto di gara, ha precisato che il tesserato a seguito dell'espulsione ha comunque abbandonato il campo volontariamente, essendosi attardato solo per recuperare gli indumenti di gara.

Sentito telefonicamente il sig. Antonio Abbandonato il quale, pur riportandosi al ricorso, ha comunque confermato le condotte sanzionate, ritenendole dovute all'agonismo della gara e comunque di modesta portata.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

- accertata la ricostruzione dei fatti;
- letto il rapporto arbitrale;
- ascoltati il primo arbitro ed il teste Abbandonato, indicato dalla reclamante;
- verificato, in relazione all'atleta Pellicano Carlo, che non sono emersi elementi tali da consentire la riforma del provvedimento e che la presenza di precedenti nel quinquennio non consente altresì la concessione delle attenuanti di cui all'art. 21/4 u.p. R.G.
- verificato, in relazione all'atleta Coppola Luca, che non sono emersi elementi tali da consentire la riforma del provvedimento in relazione al comportamento ex art. 33,3/1c R.G., mentre è emerso dall'istruttoria che il tesserato ha comunque abbandonato il campo volontariamente essendosi attardato solo per recuperare gli indumenti di gara e, pertanto può escludersi l'ipotesi di cui all'art. 36 R.G.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene compiutamente provata la dinamica dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale e, pertanto, conferma il provvedimento sanzionatorio comminato nei confronti di Pellicano Carlo e riduce a due giornate la squalifica al tesserato sig. Coppola Luca, per i motivi di cui in narrativa.

Conferma nel resto.
Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.
Napoli, 13 giugno 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli